

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4183 di Venerdì 23 febbraio 2018

30 marzo 2019: una data importante

La commissione europea ha pubblicato un documento che ricorda a titolari e responsabili del trattamento che i rapporti afferenti alla movimentazione di dati personali fra l'Europa e il Regno unito cambieranno sostanzialmente.

Il Regno unito ha inviato, il 29 marzo 2017, una notifica circa le sue intenzioni di allontanarsi dalla Unione Europea, in conformità all'articolo 50 del trattato Sull'unione europea.

Ciò significa che, a meno che non venga trovato un accordo che possa modificare questa situazione, alla mezzanotte del 29 marzo 2019, data di ritiro, il Regno unito, a tutti gli effetti riguardanti il trattamento di dati personali, diventa un "paese terzo".

Ricordo ai lettori che, in assenza di procedure transitorie, che potrebbero essere inserite nell'accordo di separazione dall'Unione Europea, si applicano le regole per trasferire dati personali in paesi terzi.

Il trasferimento di dati personali può avvenire in presenza di una "decisione di adeguatezza", che consente il libero movimento di dati personali dall'unione europea verso il paese terzo. Se però questa decisione adeguatezza non viene presa dalla commissione europea, lo spostamento dei dati può essere consentito soltanto se il titolare o responsabile del trattamento hanno preso adeguate precauzioni; queste precauzioni possono essere così sintetizzate:

- introduzione di clausole standard di protezione dei dati, facendo riferimento a tre tipologie standardizzate, che oggi sono già disponibili sul sito Web della commissione,
- l'adozione di norme vincolanti d'impresa che si applicano soltanto all'interno di aziende che appartengono allo stesso gruppo aziendale,
- l'approvazione di codici di condotta, che prevedono regole vincolanti per il titolare e responsabile che ha sede nel paese terzo,
- il rispetto di un meccanismo di certificazione approvato, anch'esso abbinato a regole vincolanti per il titolare e responsabile avente sede nel paese terzo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USBGDPR] ?#>

Il trasferimento di dati è anche possibile in casi specifici, ad esempio quando l'interessato coinvolto ha espresso il suo consenso o il trasferimento è legato alla esigenza di portare a termine un contratto, che l'interessato ha sottoscritto.


Si tratta di strumenti che dovrebbero essere già ben conosciuti a tutti gli operatori che hanno occasione di trasferire all'estero dati personali.

Uno dei vantaggi del regolamento generale, rispetto alle indicazioni date dall'ormai abolita direttiva 95/46, riguarda una semplificazione delle procedure da adottare.

Infine la commissione ricorda che ha messo a punto un gruppo di lavoro di soggetti interessati a questo tema, di cui fanno parte rappresentanti dell'industria, della società civile e del mondo universitario.

Ci si aspetta che tra breve questo gruppo di lavoro possa emanare ulteriori documenti afferenti a questo importante tema.

Adalberto Biasiotti



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it